

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2017
908/2017/R/EEL**

RICONOSCIMENTO E COPERTURA DEI COSTI, A CONSUNTIVO PER L'ANNO 2016 E A PREVENTIVO PER L'ANNO 2018, DELLA SOCIETÀ TERNA S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI MERCATI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003 e, in particolare, l'articolo 23;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i) e l'articolo 22;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) e, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici e, in particolare, l'articolo 11;
- il "Testo integrato per il monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" (di seguito: TIMM), adottato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- la deliberazione 4 agosto 2011, 110/11/ARG/elt;
- la deliberazione 1 marzo 2012, 66/2012/R/eel;
- la deliberazione 8 maggio 2012, 180/2012/R/eel;
- la deliberazione 2 maggio 2013, 181/2013/R/eel;
- la deliberazione 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel (di seguito: 483/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 611/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 611/2015/R/eel);
- il documento per la consultazione 20 luglio 2017, 542/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 542/2017/R/eel);

- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 28 marzo 2017, prot. Autorità 12449 del 29 marzo 2017 (di seguito: comunicazione 28 marzo 2017);
- la comunicazione di Terna, del 17 ottobre 2017, prot. Autorità 34125 del 18 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione 17 ottobre 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 3.2, del TIMM, prevede che Terna svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio, di cui all'Allegato B al TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'articolo 6, del TIMM, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.5, del TIMM, prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7, del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8, del TIMM;
- l'articolo 3, comma 3.5bis, del TIMM, prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga un simulatore del mercato per il servizio di dispacciamento in fase di programmazione che soddisfi prefissati requisiti;
- l'articolo 3, comma 3.5ter, del TIMM, prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori dei dati che non siano già acquisiti da Terna nell'esercizio delle sue attività caratteristiche;
- l'articolo 3, comma 3.9, del TIMM, prevede che:
 - Terna identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento delle attività elencate al comma 3.2, del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
 - l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;
 - l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.2 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM, prevede che, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, Terna trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività, di cui al comma 3.2, nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;

- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM, prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2, del TIMM, Terna abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM, prevede che l'Autorità provveda, con deliberazione, a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo, relativi alle attività di cui al comma 3.2 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.5, del TIMM, prevede che, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, Terna trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica, avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.6, del TIMM, prevede che l'Autorità provveda, con deliberazione, a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo, relativi alle attività di cui al comma 3.2 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.10, del TIMM, prevede che i costi riconosciuti a preventivo a Terna, per uno specifico anno, nonché l'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo, relativi all'anno antecedente, siano compresi nel corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna, definito dall'Autorità per il medesimo anno (di seguito: corrispettivo per il funzionamento di Terna).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 611/2015/R/eel, l'Autorità ha riconosciuto a Terna i costi a preventivo per lo svolgimento, nell'anno 2016, delle attività di cui al comma 3.2, del TIMM, pari a 929.801 (novecentoventinovemilaottocentouno) euro e ne ha previsto la copertura tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2016;
- con la comunicazione 28 marzo 2017, Terna ha trasmesso all'Autorità il consuntivo dei costi relativi alle attività, di cui al comma 3.2, del TIMM, afferenti all'anno 2016, pari a 874.204 (ottocentosettantaquattromiladuecentoquattro) euro;
- lo scostamento fra l'ammontare dei costi a consuntivo per l'anno 2016, di cui alla comunicazione 28 marzo 2017, e l'ammontare dei costi a preventivo per il medesimo anno, di cui alla deliberazione 611/2015/R/eel, costituisce un minor costo per il sistema elettrico, ossia un provento, di ammontare pari a 55.597 (cinquantacinquemilacinquecentonovantasette) euro.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con il documento per la consultazione 542/2017/R/eel, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 483/2014/R/eel, l'Autorità ha illustrato gli orientamenti finali in merito alla regolazione incentivante di natura *output-based* per i servizi di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica e ai relativi strumenti regolatori per il periodo 2016-2019;
- nel suddetto documento per la consultazione, al fine di aumentare l'efficienza del servizio di dispacciamento, sono state individuate alcune aree prioritarie di intervento in materia di monitoraggio, tra cui rilevano per il presente provvedimento, in particolare, le modalità di simulazione degli esiti del mercato per il servizio di dispacciamento e l'identificazione *ex ante* delle unità di produzione i cui gestori potrebbero con maggiore probabilità esercitare il potere di mercato, tenendo conto del contesto in cui sono collocate e delle sue possibili evoluzioni;
- inoltre, nello stesso documento per la consultazione, l'Autorità ha prospettato dei possibili correttivi da apportare alle modalità di remunerazione previste dal TIMM, finalizzati ad aumentare l'efficacia degli strumenti di monitoraggio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 17 ottobre 2017, Terna ha trasmesso, all'Autorità, il preventivo dei costi delle attività di cui al comma 3.2, del TIMM, per l'anno 2018, pari a 885.000 (ottocentottantacinquemila) euro e che tale preventivo risulta in linea con i budget previsti negli anni precedenti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare l'ammontare dei costi a consuntivo, riconosciuti a Terna per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2, del TIMM, nell'anno 2016, in 874.204 (ottocentottantaquattromiladuecentoquattro) euro;
- quantificare il provento rinveniente dallo scostamento fra i costi riconosciuti a consuntivo a Terna per lo svolgimento delle attività, di cui al comma 3.2 del TIMM, nell'anno 2016, e i costi riconosciuti a preventivo per il medesimo anno in 55.597 (cinquantacinquemilacinquecentonovantasette) euro;
- migliorare l'efficacia delle attività di monitoraggio, anche attraverso la predisposizione da parte di Terna, entro il 31 gennaio 2018, di un piano di lavoro relativo alle medesime attività;
- nelle more della conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 483/2014/R/eel, quantificare l'ammontare dei costi a preventivo riconosciuti a Terna per l'anno 2018, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 del TIMM, in 885.000 (ottocentottantacinquemila) euro;

- riconoscere i costi di cui al precedente alinea a titolo di acconto, salvo l'eventuale conguaglio da effettuarsi in sede di presentazione del consuntivo per l'anno 2018;
- che la differenza tra i costi a preventivo per l'anno 2018 e il provento a titolo di conguaglio dei costi riconosciuti a Terna per l'anno 2016, sia coperta tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2018

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti a Terna di cui all'articolo 9, comma 9.3, del TIMM, per l'anno 2016

- 1.1 L'ammontare dei costi a consuntivo riconosciuti a Terna, per l'anno 2016, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 del TIMM, è pari a 874.204 (ottocentottantaquattromiladuecentoquattro) euro.
- 1.2 Il provento rinveniente dallo scostamento fra i costi riconosciuti a consuntivo a Terna per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 del TIMM, nell'anno 2016, ai sensi del precedente comma 1.1, e i costi riconosciuti a preventivo per il medesimo anno, ai sensi del comma 1.1 della deliberazione 611/2015/R/eel, è pari a 55.597 (cinquantacinquemilacinquecentonovantasette) euro.

Articolo 2

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti a Terna di cui all'articolo 9, comma 9.6, del TIMM, per l'anno 2018

- 2.1 L'ammontare dei costi a preventivo riconosciuti a Terna per l'anno 2018 per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 del TIMM non altrimenti già coperti è pari a 885.000 (ottocentottantacinquemila) euro.
- 2.2 La differenza fra i costi di cui al precedente comma 2.1 e il provento di cui al precedente comma 1.2 è pari a 829.403 (ottocentoventinovemilaquattrocentotre) euro.
- 2.3 L'ammontare di cui al precedente comma 2.2 è coperto tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2018.
- 2.4 Terna, entro il 31 gennaio 2018, trasmette all'Autorità un piano di lavoro relativo alle attività di monitoraggio nell'anno 2018.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso a Terna.

3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni